Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 35 (1988)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

nunciata o condannata per lo stesso reato.

Una questione importante: quando si può concedere un'attenuazione della pena?

Diverse volte le persone che rifiutano per principio di servire nella protezione civile chiedono, come fanno anche gli obiettori di coscienza, che la pena comminata venga attenuata, perché all'origine del reato ci sono motivi etici o religiosi, in ogni caso comunque motivi onorevoli. Secondo l'art. 64 del Codice penale, il giudice può attenuare la pena se possono essere ascritti al colpevole «motivi onorevoli». Secondo la giurisprudenza si decide se un motivo è onorevole o no sulla base della classificazione di quei valori etici che sono riconosciuti dalla comunità. Non basta che il motivo non sia riprovevole. Esso non dipende dall'azione, e dal suo rapporto con lo scopo prefisso. Ma i pericoli e le conseguenze previste dal colpevole possono esprimere una tale mancanza di rispetto che quest'ultima aumenta la colpa enormemente. Quindi il motivo in sé onorevole non riesce certo ad attenuare la pena. I motivi politici non sono in sé «onorevoli»: possono esserlo, ma possono essere anche neutrali o addirittura riprovevoli.

Prassi nel settore militare...

Il diritto penale militare considera come ovvia la ragione di attenuazione del «motivo onorevole» - ciò in rapporto alla legge sulla protezione civile - e, secondo l'art. 81 cpv. 2 del Codice penale militare, privilegia l'obiettore di coscienza che agisce per motivi religiosi o in un grave conflitto di coscienza. Questa fattispecie privilegiata è stata creata perché l'ordinamento giuridico vuole punire in maniera più mite tutti coloro che, malgrado l'obbligo generale, per principio e per un grave conflitto di coscienza, credono di non poter puntare un'arma contro un'altra persona. Un rifiuto del servizio militare per motivi politici, come ad esempio il rifiuto di prestare servizio militare in Svizzera, non è considerato un motivo di privilegio. Lo stesso vale per il pacifismo di natura politica, che si esprime come rifiuto di prestare servizio militare. «per dare un esempio».

... e nella protezione civile

L'art. 84 LPCi non contiene motivi privilegianti. E a ragione, dato che la protezione civile serve a uno scopo umanitario, non prevede compiti di combattimento e rappresenta in ogni caso un'organizzazione non militare. Quindi il rifiuto di prestare servizio di protezione civile non si può giustificare con motivi religiosi o etici. E questo rende praticamente impossibile anche l'agire in un conflitto di coscienza.

Anche il motivo di attenuazione della pena, il «motivo onorevole» previsto dall'art. 64 del Codice penale non può essere addotto come giustificazione per il rifiuto di servire nella protezione civile, considerato l'atteggiamento particolarmente riprovevole nei confronti della comunità, da parte di chi rifiuta di servire per principio, alla quale rifiuta appunto di compiere un servizio umanitario.

Le ragioni addotte da chi rifiuta per principio di servire nella protezione civile, e cioè che la protezione civile favorisce una guerra nucleare e che, in situazioni di reale minaccia, la protezione civile non può garantire la protezione assoluta, non riescono a nascondere la vera ragione, cioè che ci si rifiuta di prestare un servizio personale alla comunità del nostro stato. Tali motivi non sono dunque di natura religiosa o etica, ma di natura politica: rifiutando la protezione civile, la popolazione priva di ogni protezione può essere facilmente oggetto di manipolazioni da parte dei fautori del rifiuto di servire e essere così attirata dai loro ideali pacifisti o di altro genere.

Conclusioni e prospettive

Negli ultimi anni, su un totale di oltre 500000 persone obbligate a servire nella protezione civile, sono state condannate o escluse dal servizio ogni anno da 100 a 150 persone per sostanziale rifiuto di prestare servizio. Malgrado il numero degli oppositori sia tutto sommato molto esiguo, il problema del rifiuto di servire deve essere considerato attentamente. A mio parere, la questione va esaminata su un piano particolare: nel nostro stato democratico ci siamo abituati a vivere convinti che la nostra sia la migliore di tutte le strutture statali possibili e immaginabili; così facendo abbiamo dimenticato che, a prescindere dalla struttura statale, c'è sempre una minoranza che non è d'accordo con le nostre istituzioni e che quindi eventualmente non è disposta ad andare al di là dei propri limiti e a sacrificarsi per il bene di tutti. Sono dell'avviso che dobbiamo cercare di tollerare l'esistenza di questo malcontento. Ciò non vuol dire che dobbiamo lasciarci imporre da una minoranza un'idea che non corrisponde alla convinzione della maggioranza. Per la volontà di sopravvivenza del nostro stato è importante che esso sia sostenuto da una maggioranza convinta di poter vivere nell'indipendenza e che per questo è pronta a impegnarsi al massimo. Non solo un governo efficiente, non solo leggi buone, chiare e giuste, non solo istituzioni adeguate, ma anche e soprattutto la volontà assoluta e ben riconoscibile di ognuno di noi, sostenuta da una chiara maggioranza: questo è quello che sostiene il nostro stato, nella consapevolezza che esso non è certamente perfetto né migliore di altri, ma che, malgrado le sue lacune, merita di essere sostenuto, per il semplice motivo che rappresenta la nostra comunità.

Liegebett, Lagergestell, Keller-/Estrichabschrankung – alles in einem!







Die PRIM-Mehrzweck-Schutzraumliegestelle (Typ PRM 87) garantiert Ihnen einen vielseitigen Nutzen.

Bestellen Sie Ihre *PRIM*-Liegestelle noch HEUTE bei unseren Vertretern:

Triceps AG 041 33 25 05 031 34 38 78 062 23 11 22 Uni-System Victor Meyer AG Koch + Risi 67 67 19 071 Bernard Uldry 021 963 59 20 BKV SA de Conseils 23 19 23 037 022 98 07 26 Représentation G. Kolly Eichenberger Sanitär AG 064 22 94 51

PRIM INDUSTRIAL LTD Grand-Rue 97a 2720 Tramelan Telefon: 032 97 41 71 Telefax 032 97 41 76